

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

## composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere

dott. Mauro Bonaretti Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere

dott. Cristian Pettinari I Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro I Referendario

dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario

dott. Ottavio Caleo Referendario

dott.ssa Marinella Colucci Referendario (relatore)

# nella camera di consiglio del 27 febbraio 2019 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatto dall'organo di revisione del Comune di Iseo (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 433 del 16.01.2019;

Vista la risposta del comune di Iseo, prot. Cdc 1396 del 07.02.2019;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

### PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2016, nonché a seguito delle deliberazioni di questa Sezione n. 255/2017/PRSP del 21.09.2017 e n. 313/2017/PRSP del giorno 8.11.2017, è stata svolta un'attività istruttoria all'esito della quale il magistrato istruttore ha ritenuto che alcuni dei profili analizzati dovessero essere portati all'esame del Collegio di questa Sezione.

In particolare, l'istruttoria è stata volta ad acquisire le seguenti informazioni:

- 1) con riferimento alla società "Sviluppo turistico lago d'Iseo spa":
  - precisare la percentuale di partecipazione del comune di Iseo in detta società alla data del 31.12.2016 illustrando, altresì, l'evoluzione della percentuale di partecipazione a tutt'oggi atteso che, da una visura camerale effettuata in data 11.01.2019, detta società risulta partecipata dal comune di Iseo al 41,38%, anziché nella misura del 42,05% indicata nel piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSP;



- in considerazione della perdita d'esercizio 2016 (96.425 euro) evenienza che si è verificata anche negli esercizi 2014 e 2013- indicare le misure adottate a tutela della partecipazione;
- 2) specificare gli esiti della verifica sulla discordanza di 240,62 euro nei rapporti debiti/crediti tra il Comune di Iseo e la società AOB2 srl (cfr. p. 34 questionario);
- 3) preso atto che il Responsabile del servizio finanziario nelle memorie trasmesse prima dell'adunanza pubblica del 12 settembre 2017 esitata nella delibera n. 255/2017/PRSP di questa Sezione ha precisato che «nel rendiconto 2016 è stato accantonato un fondo rischi per contenziosi di Euro 3.000,00», in apparente contrasto con quanto indicato dall'Organo di revisione a p. 25 della relazione sul rendiconto 2016 ove si legge «non è stata accantonata alcuna somma, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze», si chiede di fornire informazioni sullo stato del contenzioso in essere al 31.12.2016, fornendo ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dello stesso ad oggi;
- 4) motivare l'assenza di accantonamenti a fondo perdite partecipate, attesa la sussistenza di organismi in perdita;
- fornire aggiornamenti sull'esito della verifica del debito verso ENI per la fornitura di energia elettrica per il periodo ottobre 2013-dicembre 2016, precisando gli oneri che ne sono derivati, se siano già stati ricondotti a bilancio e le relative modalità di copertura. Inoltre, specificare se, ad oggi, si sono verificati altri casi. In ogni caso, specificare le misure poste in essere dal Comune per evitare il ripetersi di simili evenienze, così come indicato dall'Organo di revisione a p. 29 della relazione sul consuntivo 2016;
- 6) in considerazione dell'elevato importo di residui attivi al 31.12.2016 di titolo 1 e 3 (3.679.904,26 euro), in aumento rispetto al corrispondente importo in essere al 31.12.2015 (3.533.990,63 euro), si chiede di fornire aggiornamenti sull'evoluzione degli stessi ad oggi. In particolare, si chiede di motivare sui significativi residui in c/residui di titolo 1 in essere (975.734,56 euro), con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti per la loro permanenza nel conto consuntivo, anche in



- considerazione del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2016, già oggetto della delibera n. 313/2017/PRSP di questa Sezione;
- 7) riferire sugli esiti e sulle azioni intraprese a seguito della verifica sollecitata dall'Organo di revisione (cfr. p. 28 relazione revisore al rendiconto 2016) sui residui attivi e passivi dei servizi per conto terzi, anche fornendo ulteriori informazioni rispetto a quanto evidenziato nel corso dell'istruttoria sul 2015;
- 8) in relazione all'erogazione della retribuzione accessoria, specificare i tempi in cui sono stati definiti gli obiettivi 2016, se gli obiettivi sono coerenti con quelli di bilancio e se, infine, l'erogazione degli incentivi 2016 è avvenuta solo a seguito della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi (cfr. p. 22 relazione revisore al rendiconto 2016);
- 9) fornire ulteriori informazioni sui progetti finanziati con fondi comunitari di cui alla domanda 1.11.3 del questionario sul consuntivo 2016. In particolare, per ogni progetto, specificare tipologia e durata dei progetti, ruolo rivestito dal Comune, tipologia di risorse utilizzate.
- 10) fornire chiarimenti in merito alla quantificazione per il FCDE e al metodo utilizzato per il suo calcolo, tenuto conto del disavanzo sostanziale del 2016 pari ad Euro 497.817,95.

### CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10



ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "irendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura



collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.



- **2.** All'esito dell'istruttoria condotta, tenuto anche conto delle precedenti deliberazioni di questa Sezione n. 255/2017/PRSP del 21 settembre 2017 e n. 313/2017/PRSP del giorno 8 novembre 2017, è emerso quanto segue:
- **2.a.** Con riferimento alla società "Sviluppo turistico lago d'Iseo spa" e, in particolare, alla necessità di precisare la percentuale di partecipazione del comune di Iseo in detta società alla data del 31.12.2016, alla luce di una discrasia della percentuale di partecipazione tra quanto indicato in visura camerale (41,38%) e quanto indicato nel piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSP (42,05%), nonché alle misure adottate dall'ente in considerazione delle perdite di esercizio 2013, 2014 e 2016 della predetta società, il Comune di Iseo riferisce che "detiene il 42,05% del capitale sociale della Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa, come risultante dai bilanci della Società stessa e come confermato nella nota di risposta (prot. n. 2835 del 01/02/2019), nella quale la Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa precisa che l'aumento della partecipazione del Comune di Iseo, dovuto all'acquisto di azioni poste in vendita dal Comune di Corte Franca nel gennaio 2011 (atto Notaio Mistretta), non è stato registrato alla Camera di Commercio e dunque a ciò sarebbe dovuto lo scostamento dello 0,67%. La Società precisa che sta verificando tale situazione".

Con riferimento alle perdite di esercizio sopra evidenziate, il Comune di Iseo comunica che "non ha provveduto ad accantonare somme a Fondo Perdite partecipate in quanto la Società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa, in perdita negli anni 2013, 2014 e 2016, ha provveduto a coprire le perdite d'esercizio attraverso le riserve (Riserva di Rivalutazione e Riserva Straordinaria) iscritte nello Stato Patrimoniale, rispettivamente nell'anno 2015 (perdite del 2013 e 2014) e nell'anno 2017 (perdita 2016), come evidenziano i bilanci della stessa Società. Non si è dunque verificato alcun riflesso nel bilancio del Comune.

Al 31/12/2017 la Riserva di Rivalutazione, come risulta dallo Stato Patrimoniale della Società, ammonta ad euro 1.434.103,00. Il Comune non ritiene pertanto necessario, al momento, costituire un Fondo per la copertura delle perdite delle Società partecipate".

Si prende, pertanto, atto di quanto riferito e si accerta che la partecipazione del comune di Iseo nella società "Sviluppo turistico lago d'Iseo spa" è pari a 42,05%. Nel contempo, si invita l'ente a correggere la percentuale di tale partecipazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), al fine di garantire



informazioni corrette e trasparenti verso soggetti terzi e creditori, nonché a monitorare sulla efficiente gestione dell'attività societaria, a tutela della propria partecipazione.

**2.b.** Con riferimento alla discordanza di Euro 240,62, nei rapporti debiti/crediti tra il Comune di Iseo e la società AOB2 srl, l'ente dichiara che la stessa è "dovuta ad un'errata registrazione, nella contabilità della Società, riferita a fatture relative ad utenze pagate dal Comune. La Società ha pertanto provveduto alla corretta contabilizzazione e già nel rendiconto 2017, anno in cui la società AOB2 è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l, la conciliazione debiti/crediti non ha evidenziato alcuna discordanza".

Sul punto, si prende atto di quanto riferito, con riserva di eventuali verifiche sui successivi esercizi.

**2.c.** In merito agli accantonamenti nel Fondo rischi contenzioso e alle discrasie riscontrate in sede di esame del questionario sul rendiconto 2016, l'ente, nel confermare per il 2016 un accantonamento di Euro 3.000,00, evidenzia, altresì, che "il Fondo accantonato per Rischi Contenziosi nel risultato di amministrazione 2017 è pari a Euro 16.000,00, nel Bilancio Finanziario 2018/2021 è stata poi stanziata, in ogni annualità, la somma di Euro 12.000,00 che confluirà a Rendiconto 2018 nella quota accantonata del Risultato di amministrazione. Anche nel Bilancio di Previsione 2019/2021 a Fondo Rischi è stata stanziata la somma di Euro 12.000,00 per ogni annualità del triennio. Propedeutica alla redazione del Bilancio Finanziario 2019/2021 in data 19/11/2018, a firma del Segretario Comunale, è stata fatta una ricognizione del contenzioso in corso, dalla quale emerge che nel 2018 non ci sono stati nuovi ricorsi, che le polizze assicurative per spese legali prevedono un rimborso di Euro 30.000,00 per sinistro fino a Euro 150.000,00 annui, oltre a Euro 6.000,00 per ogni causa Tar e Euro 30.000,00 per cause penali, ritenendo l'importo del Fondo Rischi Contenziosi sufficientemente adeguato."

La scrivente Sezione prende atto del chiarimento ricevuto, con riserva di ulteriori verifiche sui successivi esercizi.

**2.d.** In merito alla verifica del debito verso ENI per la fornitura di energia elettrica per il periodo ottobre 2013-dicembre 2016 e alle misure poste in essere dal Comune per



evitare il ripetersi di simili evenienze, l'ente rappresenta che "Il debito verso ENI Spa è stato completamente saldato nel dicembre del 2017 a seguito di definizione di un accordo transattivo con la Società. L'importo saldato relativo ai consumi del periodo ottobre 2013 / dicembre 2017 ammonta ad euro 996.230,14, mentre la Società vantava un credito verso il Comune di Iseo di euro 1.105.067,34. A seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo, ENI Spa ha riconosciuto in parte la fondatezza delle doglianze avanzate dal Comune di Iseo relativamente ai ritardi nell'invio delle fatture ed alla difficoltà di lettura e controllo delle stesse (consumi non ricollegati ai vari POD e dunque non verificabili), concedendo al Comune di Iseo un abbuono a saldo e stralcio delle fatture emesse di euro 108.837,20. Che dunque, detratto da quanto richiesto, porta correttamente alla cifra evidenziata. Nel frattempo la Società ha provveduto ad inviare al Comune un elenco dettagliato con tutte le utenze riferite ai consumi addebitati nelle fatture. L'importo saldato ha trovato copertura sui residui accantonati dall'anno 2014 all'anno 2016 e sulla competenza 2017 per la parte di consumi riferibili a tale esercizio. Nel corso dell'anno 2017, mentre si stava definendo la transazione con ENI Spa, sono state migrate le utenze relative alla fornitura di energia elettrica (sia per la pubblica illuminazione che per gli altri usi) ad altri fornitori attraverso convenzioni Consip. L'ufficio tecnico del Comune di Iseo assicura di aver sotto controllo i consumi e i punti di fornitura delle diverse utenze attive, attraverso il controllo puntuale e la redazione di prospetti informatizzati. Nel frattempo non risulta si sia verificato alcun caso simile."

Posto quanto sopra, la Sezione si riserva ulteriori verifiche nel corso dell'esame del questionario sul rendiconto 2017, in considerazione delle tempistiche di saldo del debito comunicate dall'ente.

**2.e.** In merito alla gestione dei residui attivi – il cui importo (titolo 1 e titolo 3) al 31.12.2016 è pari ad Euro 3.679.904,26, in aumento rispetto al corrispondente importo in essere al 31.12.2015 (3.533.990,63 euro) – l'istruttoria svolta ha riguardato un approfondimento in merito all'evoluzione degli stessi ad oggi, con particolare riguardo ai significativi residui in c/residui di titolo 1 in essere (975.734,56 euro), anche in considerazione del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2016, già oggetto della delibera n. 313/2017/PRSP di questa Sezione.

A tale proposito, l'ente riferisce che "I residui attivi al Titolo I e III al 31/12/2016 ammontavano ad Euro 3.679.904,26, al 31/01/2019 a seguito di una riscossione pari al 49%



risultano di Euro 1.891.501,71 e il Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato a rendiconto 2016 risultava pari a Euro 1.129.479,90, come indicato nella delibera di codesta Corte dei Conti sezione Lombardia n. 313/2017/PRSP. I residui in conto residui al titolo I in essere al 31/12/2016 ammontavano a Euro 975.734,56, al 31/01/2019 a seguito di una riscossione pari al 36% risultano di Euro 624.201,83. L'ufficio tributi ha proseguito l'attività di sollecito e accertamento dei tributi con l'emissione di un primo sollecito bonario, in caso di mancato pagamento è stato emesso accertamento con sanzioni ed interessi, successivamente gli accertamenti dei soggetti inadempienti sono stati inviati alla riscossione coattiva.

Relativamente alla Tares e Tari si è inviato all'Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva come da determinazione del Responsabile Finanziario n.28 del 18/01/2019 l'importo di Euro 73.901,62 relativo all'anno 2013, Euro 61.019,69 relativo all'anno 2014 ed Euro 55.804,47 relativo all'anno 2015, per le restanti somme la procedura è ancora in itinere. I residui relativi all'Imposta Comunale Pubblicità Recupero evasione relativi al 2015 sono stati in parte inviati alla riscossione coattiva e in parte in fase di definizione. Per quanto concerne l'Imu Recupero Evasione i residui relativi agli esercizi 2013 e 2014 sono stati completamente incassati. I residui relativi all'esercizio 2015, ad oggi sono stati incassati per il 53% ed Euro 27.254,61 sono stati inviati alla riscossione coattiva, per le restanti somme la procedura è in itinere".

Nel prendere atto dell'aggiornamento della situazione relativa alla gestione dei residui attivi, la scrivente Sezione evidenzia una bassa percentuale di riscossione dei residui, tenuto conto del lasso temporale intercorso tra il 31/12/2016 e il 31/01/2019 e, per i residui in conto residui, degli esercizi finanziari a cui gli stessi si riferiscono.

A tale proposito, si rammenta la centralità dell'operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi e della corretta imputazione in bilancio, ai sensi dell'art. 228, comma 3, TUEL. Tale operazione non può avere mero carattere formale, ma deve tradursi in una verifica sostanziale, da parte dell'ente, circa l'attendibilità delle poste attive iscritte in bilancio, al fine di garantire un l'equilibrio di bilancio.

Precisa finalità della normativa sull'armonizzazione contabile, di cui al d.lgs. 118/2011, è, peraltro, proprio l'avvicinamento tra il momento dell'accertamento e quello della cassa e ciò può essere ottenuto solo attraverso un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, atteso che un improprio mantenimento



degli stessi nel risultato di amministrazione potrebbe avere riflessi negativi sugli equilibri di bilancio.

La Sezione, pertanto, pur prendendo atto delle azioni descritte dall'ente per il recupero dei residui attivi, rileva la necessità di una più concreta verifica degli stessi, nonché di un miglioramento e intensificazione della capacità di riscossione dell'Ente, anche al fine di provvedere e determinare gli accantonamenti necessari.

**2.f.** In riferimento alle azioni intraprese a seguito della verifica sollecitata dall'Organo di revisione sui residui attivi e passivi dei servizi per conto terzi, si prende atto di quanto riferito dall'ente circa il fatto che "I residui ancora iscritti in contabilità riguardano principalmente cauzioni attive riferite ai contratti di locazione degli immobili di proprietà comunale e cauzioni passive relative a garanzie prestate per occupazioni di aree demaniali lacuali".

**2.g.** In relazione all'erogazione della retribuzione accessoria e ai tempi in cui sono stati definiti gli obiettivi 2016 ed erogati gli incentivi 2016, l'ente riferisce che "Con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 30/05/2016 sono stati definiti gli obiettivi 2016 e il piano delle performance coerente con il Bilancio di Previsione 2016/2018. Nel corso del 2016 è stato costituito il Fondo delle risorse stabili con determinazione del Responsabile Area Finanziaria e con apposita delibera di Giunta Comunale sono state quantificate le risorse variabili per la contrattazione decentrata integrativa, nonché le direttive alla delegazione trattante. La liquidazione degli incentivi 2016, inseriti nell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e le Rsu, è avvenuta nel marzo 2017, solo a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi e della valutazione individuale della performance da parte dei singoli Responsabili di Area".

A tale proposito, la Sezione raccomanda l'ente al rispetto delle condizioni e delle tempistiche poste dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 150/2009, che impone la necessaria definizione degli obiettivi prima dell'inizio dell'esercizio, la coerenza degli stessi con quelli del bilancio e il loro conseguimento quale necessaria condizione per l'erogazione degli incentivi.

La determinazione degli obiettivi e del piano della *performance* a metà dell'esercizio a cui gli stessi si riferiscono, come avvenuto per il 2016, può determinare un impatto



negativo sull'organizzazione del lavoro, sulla motivazione del personale, sulla conseguente resa dei servizi e sull'intero sistema dei "valori" sottesi alla disciplina normativa in parola, traducibili in termini di efficienza, efficacia, trasparenza, valorizzazione del merito e produttività.

**2.h.** In merito alle informazioni sui progetti finanziati con fondi comunitari (di cui alla domanda 1.11.3 del questionario sul consuntivo 2016), l'ente comunica che "I progetti europei di cui alla domanda 1.11.3 del questionario sono rispettivamente finanziati dalle seguenti call:

COSME: Sector COS-TOUR-2015-3-04 Theme 1 – "Increasing tourism flows in low/medium seasons for seniors and youth target group" alla quale il Comune di Iseo ha partecipato in qualità di Ente Capofila con il progetto dal titolo "LAKtive Tourism" Improving senior tourism on small-medium lakeside towns in Europe" dell'importo di  $\in$  233.000,00 interamente finanziato dai fondi trasferiti dalla Comunità Europea.

Al progetto hanno aderito altri 6 Comuni d'Europa: Ohrid (Macedonia), Manzanares el Real (Spagna), Letrim County Council (Irlanda), Bled (Slovenia) e Candia Canavese (Italia) e tre realtà private Cooptur Lago d'Iseo, Vis Poj (Macedonia) Drustvo Upokojencev Bled (Slovenia). La durata del progetto era di 15 mesi e lo stesso è stato portato a termine e rendicontato alla Commissione Europea. L'obiettivo del progetto è di creare una rete di laghi europei da far visitare ai gruppi di anziani in periodi di bassa stagione ed è stato raggiunto e documentato alla Commissione che ha erogato tutti i fondi previsti.

Le risorse trasferite dalla Comunità Europea sono stata introitate ed imputate in entrata ed in spesa in appositi capitoli e utilizzati come di seguito indicato ai fini del progetto:

Descrizione	Assestato	Impegnato	Pagato 2016	Pagato 2017	pagati 2018
laktive - cosme - servizi - progetto europeo	70.000,00	70.000,00	46.792,84	22.787,84	419,32
laktive - cosme - trasferimenti comuni ue - progetto europeo	87.000,00	87.000,00	46.000,00	8.550,00	32.450,00
laktive - cosme - trasferimenti comuni extra ue - progetto europeo	43.000,00	43.000,00	14.000,00	8.000,00	21.000,00
laktive - cosme - trasferimenti comuni italiani - progetto europeo	20.000,00	20.000,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
laktive - cosme - trasferimenti imprese - progetto europeo	13.000,00	13.000,00	9.100,00	0,00	3.900,00
TOTALE	233.000,00	233.000,00	125.892,84	41.937,84	65.169,32



Descrizione	Assestato	Accertato	Incassato 2016	Incassato 2017	da incassare
contributo europeo progetto laktive - cosme	233.000,00	233.000,00	163.100,00	69.900,00	0,00

Per quanto riguarda il secondo progetto europeo riferito alla call "Europe for Citizen" il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di gemellaggio con il Comune di Manzanares el Real (Spagna) e a seguito della presentazione di apposito progetto che prevedeva l'organizzazione di scambi culturali, nonché la realizzazione dell'evento vero e proprio per la cerimonia di gemellaggio la Commissione Europea con nota n. 150032790 del 07/12/2015 ha confermato il finanziamento con la somma di € 25.000,00.

Il progetto è stato portato a termine nel 2016 e debitamente rendicontato alla Commissione Europea. Anche in riferimento a questo progetto, la spesa è stata interamente finanziata dalla Comunità Europea e imputata ad appositi capitoli di bilancio, come evidenziato nel prospetto di seguito:

Descrizione	Assestato	Impegnato	Pagato 2016
gemellaggio - europe for citizens - acq. beni - progetto europeo	500,00	500,00	491,00
gemellaggio - europe for citizens - servizi - progetto europeo	12.500,00	12.500,00	12.418,99
gemellaggio - europe for citizens - trasferimenti - progetto europeo	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE	25.000,00	25.000,00	24.909,99

Descrizione	Assestato	Accertato	Incassato 2017
contributo europeo gemellaggio europe for citizens	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Sulla base di quanto riferito, la Sezione prende atto della conclusione dei progetti e dell'integrale finanziamento da parte della Commissione Europea, come sopra descritto.

**2.i.** in merito alla quantificazione del FCDE e al metodo utilizzato per il suo calcolo, questa Sezione ha accertato, con le deliberazioni n. 255/2017/PRSP del 21 settembre 2017 e n. 313/2017/PRSP del 8 novembre 2017, «..che con delibera di Giunta del 27.07.2015 n. 151 l'Ente ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011, all'esito del quale ha accertato un disavanzo da riaccertamento straordinario (c.d. extradeficit) al 01.01.2015 pari a -589.170,00 euro". Le risultanze istruttorie facevano emergere che «l'ente, contrariamente a quanto già sostenuto



da questa Sezione, ha ritenuto che i nuovi principi contabili abbiano introdotto la facoltà di abbattere al 36% -anche a consuntivo- l'accantonamento a FCDE sui residui attivi» e che «nonostante l'ente, nel 2015, fosse parte di 12 giudizi non è stato accantonato alcun importo a titolo di fondo rischi contenziosi». Questa Sezione ha concluso, nelle delibere di cui sopra, che "l'accertamento dell'effettivo ripiano del disavanzo dovrà essere procrastinato all'esame dei prossimi consuntivi alla luce delle indicazioni contenute nella presente delibera in punto di accantonamenti per FCDE e per fondo rischi contenzioso».

Posto quanto sopra, nel corso dell'istruttoria condotta in sede di consuntivo 2016, l'ente ha rappresentato che "A seguito di istruttoria al Rendiconto 2015 e come da Delibera della Corte dei Conti Lombardia/255/2017/PRSP che richiedeva il ricalcolo dell'importo da accantonare a titolo di FCDE al 31/12/2016, si è provveduto al ricalcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2015 e 2016 con l'applicazione del Metodo semplificato che evidenzia le seguenti risultanze come da Delibera Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo Lombardia 313/2017/PRSP. Il Ricalcolo del Fondo Crediti dubbia esigibilità a Rendiconto 2016 con l'applicazione del Metodo semplificato evidenzia:

Rendiconto dell'esercizio 2016		
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SEMPLIFICATO		
FCDE nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio a cui il rendiconto di riferisce (2016) (+)	589.170,00	
	8	
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti (-)	97.014.10	
	87.014,10	
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (2016) (+)	627.342,00	
Si mensce ii rendiconto (2010) (+)	027.342,00	
IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto	1.129.497,90	
	,	

A rendiconto 2016 risultava accantonato l'importo di Euro 966.200,00 quindi inferiore per Euro 163.297,90 rispetto al FCDE dovuto con l'applicazione del metodo semplificato.

Pertanto, onde integrare la quota accantonata a FCDE 2016 a rendiconto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto coprire tale differenza come segue:



- mediante l'utilizzo di Euro 52.074,05 (Euro 15.239,98 esercizio 2015 ed euro 36.834,07 esercizio 2016) di quota avanzo libero contenuta nel risultato di amministrazione che ha di fatto ridotto il disavanzo da riaccertamento straordinario per pari importo, determinando in questo modo la quota di FCDE accantonata a Rendiconto 2016 ad Euro 1.018.274,05;
- la rimanente differenza di Euro 111.223,85 è stata iscritta a Bilancio 2017/2019 Esercizio 2017 in apposito Fondo, mediante variazione di bilancio adotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2017, inviata alla Corte dei Conti in data 11/12/2017 (prot. 27848). L'importo di tale Fondo è confluito nel risultato di amministrazione 2017 quale accantonamento a FCDE a rendiconto.

Di seguito si riportano le effettive quote di ripiano del disavanzo alla luce del ricalcolo che precede che ha modificato il disavanzo 2016 da 497.807,95 a 549.892,00 (pari al risultato atteso).

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	589.170,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZIO 2015	19.639,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZIO 2016	19.639,00
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)	549.892,00
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2016 (A-B)	549.892,00
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO	0,00
DI PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)	

A seguito del rendiconto 2017 dedotte le quote 2015, 2016 e 2017 di 19.639,00 per ogni anno, utilizzato l'avanzo libero dell'esercizio 2017 di Euro 68.804,75, al 31/12/2017 risultano da ripianare nei prossimi 27 anni Euro 461.448,25.

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	589.170,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZIO 2015	19.639,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZIO 2016	19.639,00
B) QUOTA ANNUA A CARICO ESERCIZIO 2017	19.639,00
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)	530.253,00
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2017 (A-B)	461.448,25
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO	0,00
DI PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)	

Posto quanto sopra, la Sezione prende atto del ricalcolo del FCDE e della variazione di bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2017, con riserva



di ogni ulteriore verifica sul rendiconto 2017, in merito al disavanzo ancora da ripianare.

Da ultimo, con riferimento alla scelta effettuata dall'ente circa il metodo semplificato per il calcolo del FCDE, si ribadisce che, seppur la stessa costituisca una facoltà intestata all'ente, nell'esplicazione di tale scelta l'ente deve informarsi al principio della prudenza e che l'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 (punto 3.3) stabilisce che "L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Si rammenta, infine, che, sempre in base al punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, il metodo semplificato potrà adottato fino all'esercizio 2018.

## P.Q.M.

### **ACCERTA**

- le criticità di cui in parte motiva, con riserva di ulteriori verifiche sugli esercizi successivi, come sopra specificato.

### **INVITA** l'ente

- a correggere l'indicazione della percentuale della propria partecipazione nella società "Sviluppo turistico lago d'Iseo spa" (42,05%) presso la Camera di commercio, al fine di garantire informazioni corrette e trasparenti verso soggetti terzi e creditori, nonché a monitorare sulla efficiente gestione dell'attività societaria, a tutela della propria partecipazione.
- ad un miglioramento e intensificazione della capacità di riscossione, anche al fine di provvedere agli accantonamenti necessari.
- al rispetto delle condizioni e delle tempistiche poste dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 150/2009, che impone la necessaria definizione degli obiettivi prima dell'inizio dell'esercizio, la coerenza degli stessi con quelli del bilancio e il loro conseguimento quale necessaria condizione per l'erogazione degli incentivi.
- ad un corretto e prudente accantonamento del FCDE, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011.

#### DISPONE



- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Revisore dei conti del Comune di Iseo;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2019.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Marinella Golucei)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

2.7 FEB 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto

(Aldo Rosso)